

Prestazioni - Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti - Dipendenti ENPALS - Svolgimento di mansioni soggette all'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione - Necessità - Onere della prova a carico del richiedente - Sussiste.

Tribunale di Milano - 27.1.2012 n. 364 - Dott. Greco - E.C. (Avv. Cavallaro) - INPS (Avv. Vivian).

Ai fini della corresponsione dell'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti al personale assicurato presso ENPALS, il richiedente deve fornire la prova di essere stato adibito a mansioni che, non presupponendo una particolare preparazione artistica, non siano escluse dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato nella Cancelleria dell'intestato Tribunale in data 30.9.2011, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nel prosieguo, per brevità, INPS) per sentire accertare il proprio diritto a fruire della indennità di disoccupazione per l'anno 2010, con conseguente condanna dell'Istituto resistente ad erogarle detta indennità, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del rigetto della domanda amministrativa al saldo e vittoria di spese di lite.

Ritualmente costituitosi in giudizio, l'Istituto convenuto ha contestato le deduzioni e le domande svolte dalla controparte, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.

All'udienza di discussione del 26.1.2012, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità dello svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come da dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, di cui è stata data lettura, con fissazione - ex art. 429, co. 1, secondo periodo, C.P.C. - del termine di cinque giorni per il deposito della sentenza.

La domanda della parte ricorrente non può trovare accoglimento e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che vanno ad esporsi.

A sostegno della domanda proposta, la difesa della sig.ra E.C. - fatto presente che quest'ultima svolge, da alcuni anni, attività di assistente o aiuto costumista nell'ambito della produzione di filmati pubblicitari destinati principalmente alla televisione e che è iscritta all'E.N.P.A.L.S. dall'anno 2007 - ha evidenziato come la reiezione da parte INPS della domanda presentata il 18.3.2011 è illegittima, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Istituto convenuto, la ricorrente, nel corso dell'anno 2010, ha raggiunto e superato il requisito minimo di settantotto giorni di lavoro, avendo in particolare collaborato a ventiquattro produzioni per un totale di ottantuno giorni lavorativi.

A tale proposito la parte attrice ha riversato tra gli atti di causa, *sub* doc. n. 3.a del proprio fascicolo, un estratto conto contributivo E.N.P.A.L.S. da cui risultano i giorni lavorati nel corso dell'anno 2010.

Come osservato dalla difesa dell'INPS, il fatto che la ricorrente sia iscritta all'E.N.P.A.L.S. e che abbia prestato nel corso dell'anno 2010 ottantuno giorni di lavoro validi ai fini del rapporto previdenziale gestito da tale Istituto - dati non contestati e risultanti anche dall'estratto conto contributivo prodotto *sub* doc. n. 3.a cit. - non consente di per sé di ritenere che ricorrano i presupposti per l'erogazione della indennità di disoccupazione.

Infatti, come chiarito anche dalla recente sentenza della Suprema Corte, Sez. L., n. 12355 del 20.5.2010, esattamente citata in termini dalla difesa dell'INPS e richiamata nella presente sede anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, disp. att. C.P.C, tanto per l'indennità di disoccupazione

ordinaria quanto per quella c.d. a requisiti ridotti, permane l'esclusione specificamente stabilita dall'art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827/1935 convertito con modificazioni in L. n. 1155/1936 con riferimento al “*personale artistico, teatrale e cinematografico*”.

Quindi, il soggetto iscritto all'E.N.P.A.L.S. che si affermi titolare del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione non si può limitare a fornire la prova di aver svolto attività lavorativa per almeno settantotto giorni, ma deve dimostrare anche che detta attività sia stata prestata quale addetto a mansioni che, non presupponendo una preparazione artistica, non sono escluse dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione.

Nel caso di specie detta prova non è stata fornita.

Infatti, sotto tale specifico profilo:

- nulla emerge dall'estratto conto contributivo prodotto *sub doc.* n. 3.a cit.;
- del tutto irrilevante risulta il capitolo di prova orale articolato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che, tra l'altro, essendo volto a far confermare al teste che *alla domanda presentata dalla ricorrente il 18.03.2011 erano allegati documenti provenienti da società di produzione accertanti lo svolgimento di attività lavorativa per 81 giorni*, risulta inammissibile anche per genericità della formulazione;
- inammissibile, poi, è l'ordine di esibizione richiesto con il ricorso, dal momento che, quanto al fatto che la ricorrente abbia presentato all'INPS domanda avente ad oggetto l'indennità di disoccupazione, non vi è contestazione sul punto ed il dato emerge anche dalla ricevuta di presentazione della domanda *de qua* prodotta *sub doc.* n. 1 del fascicolo attoreo e, quanto alla documentazione allegata a detta domanda, volta a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa in misura superiore al limite di settantotto giorni nel 2010, non si può che ribadire come il mero svolgimento di attività lavorativa, in considerazione della peculiarità del settore di appartenenza della parte attrice per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione, sia elemento in sé neutro ai fini della decisione;
- quanto, poi, alla documentazione che la difesa attorea ha chiesto di essere autorizzata a produrre all'udienza del 22.12.2011, fermo quanto osservato circa la tardività di detta produzione documentale con l'ordinanza di non autorizzazione al deposito di nuovi documenti pronunciata all'udienza da ultimo menzionata, si deve anche osservare come tale documentazione non avrebbe comunque consentito di ritenere raggiunta la prova relativamente al fatto che la parte ricorrente abbia svolto per tutte le giornate lavorative di interesse ai fini della presente decisione l'attività di costumista, specie si considera che come osservato dall'INPS - che ha riversato tra gli atti di causa anche documentazione a supporto di quanto dedotto - alcuni datori di lavoro della sig.ra E.C. (in particolare, ALTO VERBANO S.r.l., ORLANDO FILM S.r.l. ed INTERNATIONAL VIDEO '80) non hanno provveduto a versare la contribuzione per la disoccupazione (rispettivamente, per sette, diciassette ed una giornate di lavoro), potendosi così desumere, alla luce della normativa sopra richiamata circa i casi in cui vi è l'obbligo di versare tale contribuzione, che le mansioni espletate dalla parte ricorrente in relazione alle giornate *de quibus* siano quelle c.d. artistiche escluse dall'assicurazione obbligatoria, per la disoccupazione.

In conclusione, la difesa attorea non ha fornito né prova diretta della sussistenza dei fatti costitutivi alla base del diritto azionato, né, anche laddove si volesse valutare la documentazione che si sarebbe voluto tardivamente riversare tra gli atti di causa, un quadro indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, tali da poter far ritenere assolto l'onere probatorio attraverso la prova indiretta.

Da ciò il rigetto del ricorso.

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, ad avviso del giudicante, in ragione della peculiarità del caso di specie, ricorrono le “*gravi ed eccezionali ragioni*” di cui all'art. 92, co. 2,

C.P.C., per discostarsi dalla regola della soccombenza e dichiararle integralmente compensate tra le parti.

Ex art. 429, co. 1, secondo periodo, C.P.C, si fissa il termine di cinque giorni per il deposito della sentenza.

(Omissis)